

ASSIREVI
Associazione Italiana Revisori Contabili

Al Presidente

Spettabile
CONSOB
COMMISSIONE NAZIONALE PER LE SOCIETÀ
E LA BORSA
Divisione Informazione Emittenti
Via G.B. Martini, 3
00198 ROMA

22 luglio 2016

Oggetto: DOCUMENTO DI CONSULTAZIONE “Raccomandazione in materia di rappresentazione nel bilancio separato o d’esercizio degli effetti delle fusioni per incorporazione di società operative non quotate in società non operative quotate nei mercati regolamentati, con effetti contabili infrannuali”, pubblicato in data 19 aprile 2016

Con riferimento al documento di consultazione in oggetto, si trasmettono in allegato le osservazioni che ASSIREVI intende sottoporre a codesta spettabile Commissione.

Nel ringraziare per l’opportunità di confronto offertaci, restiamo a disposizione per qualsivoglia chiarimento ritenuto utile od opportuno.

Con osservanza.


Mario Boella

All./

Commenti di ASSIREVI al documento CONSOB in consultazione

“Raccomandazione in materia di rappresentazione nel bilancio separato o d’esercizio degli effetti delle fusioni per incorporazione di società operative non quotate in società non operative quotate nei mercati regolamentati, con effetti contabili infrannuali”, pubblicato in data 19 aprile 2016

Le operazioni di fusione trattate nella Raccomandazione si stanno diffondendo nella prassi e, pertanto, abbiamo accolto positivamente che la CONSOB, nell’ambito delle proprie competenze istituzionali, si stia occupando dei profili contabili relativi ai bilanci d’esercizio successivi a tali operazioni e dei relativi effetti contabili infrannuali.

Con riferimento all’inquadramento generale dell’operazione, condividiamo che occorra preventivamente esaminare se la società quotata configuri un “business” ai sensi dell’IFRS 3 ed in tal caso l’operazione sia assimilabile alle c.d. “acquisizioni inverse”, fattispecie per le quali i principi contabili internazionali prevedono che sia l’acquisita giuridica ad assumere il ruolo di acquirente contabile. Tale trattamento contabile deve essere seguito anche nel bilancio separato della società risultante dalla fusione.

Nel caso, invece, in cui la società quotata non sia operativa e non configuri un “business” ai sensi dell’IFRS 3, concordiamo sull’applicazione a tali operazioni del principio contabile IFRS 2 e sul fatto che la CONSOB richieda ai *preparers* informazioni aggiuntive per evidenziare meglio gli effetti economici di tali operazioni.

La nuova richiesta di informativa con riferimento al bilancio separato o d’esercizio della società incorporante deriva dal fatto che in tale bilancio non è possibile, per obblighi normativi locali, rappresentare pienamente la sostanza dell’operazione così come è invece possibile nel bilancio consolidato. Il bilancio separato o d’esercizio di una incorporante, infatti, non può essere redatto come continuazione del bilancio dell’entità incorporata e, pertanto, i dati economici di quest’ultima possono essere rilevati nel bilancio separato o d’esercizio dell’incorporante solo a partire dalla data di efficacia contabile della fusione stessa. Riteniamo pertanto utile la predisposizione di dati pro-forma da includere nella relazione sulla gestione nel caso in cui la fusione abbia effetti contabili infrannuali per far comprendere quali sarebbero stati gli effetti se tale fusione fosse avvenuta all’inizio dell’esercizio rappresentando il risultato economico della società operativa nella sua interezza.

Ribadendo l’opportunità e l’utilità della Raccomandazione, desideriamo portare all’attenzione un’osservazione con riferimento al quinto paragrafo di pagina 6 della Consultazione che potrebbe essere interpretato non correttamente dai *preparers*:

“Nei casi in cui nell’atto di fusione non è stata introdotta una clausola di retroattività contabile, i dati della società operativa relativi al periodo precedente la fusione vengono riflessi nel bilancio separato o d’esercizio dell’entità risultante dalla fusione solo a partire dalla data di efficacia della fusione medesima.”

In particolare ci riferiamo al tema della clausola di retroattività contabile della fusione che, se inserita nell’atto di fusione, non potrà comunque avere effetto anteriore alla data in cui è sorto il rapporto partecipativo tra le due società coinvolte nell’operazione di fusione.

Il paragrafo così come è stato formulato nella Raccomandazione potrebbe indurre i preparers a ritenere sempre possibile la retroattività contabile della fusione all'inizio dell'esercizio in cui è stata posta in essere l'operazione.

Per maggiore chiarezza si riporta di seguito un esempio:

- 1° marzo 200X: la società A (società non operativa quotata) scambia le sue azioni con le azioni della società B (società operativa non quotata – acquisita legale / acquirente contabile)
- 1° luglio 200X: la società B viene fusa per incorporazione nella società A

Il bilancio consolidato della società A al 31 dicembre 200X, ove redatto, presenterà i dati economici come se fossero una continuazione del bilancio consolidato della società B (acquirente contabile) e rileverà a partire dal 1° marzo 200X l'acquisizione della società A in accordo alle disposizioni dell'IFRS 2.

Il bilancio separato della società A al 31 dicembre 200X includerà gli effetti derivanti dall'applicazione dell'IFRS 2, così come rilevati nel bilancio consolidato e includerà i dati economici della società incorporata B a partire dalla data di efficacia contabile della fusione, che potrà essere il 1° luglio 200X oppure retrodatata se previsto nell'atto di fusione ad una data non antecedente il 1° marzo 200X, data in cui le due società hanno iniziato ad avere un rapporto partecipativo di controllo. Nei casi come quello descritto l'atto di fusione non potrà prevedere una retrodatazione contabile della fusione a partire dal 1° gennaio 200X, e pertanto vi sarà l'obbligo di fornire i dati pro-forma così come richiesti dalla Raccomandazione.

22 LUGLIO 2016